



INFORMAZIONI PER I MEDIA

Misure contro il matrimonio con minorenni – avvio della procedura di consultazione sulla revisione del Codice civile

30 giugno 2021

1 Situazione iniziale

- Con la **legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati**, entrata in vigore il 1° luglio 2013, sono stati introdotti due nuovi motivi di nullità del matrimonio: il matrimonio forzato (art 105 n. 5 CC) e il matrimonio con minorenni (art. 105 n. 6 CC).
- In adempimento di un incarico parlamentare – il **postulato 16.3897 Arslan** del 16 dicembre 2016 «Valutazione della revisione del Codice civile del 15 giugno 2012 (matrimoni forzati)» – questi motivi di nullità sono stati **valutati**.
- Nel **rapporto del Consiglio federale del 29 gennaio 2020** «Valutazione delle disposizioni del Codice civile riguardanti i matrimoni forzati e quelli precoci» è stata constatata la necessità di intervenire per quanto riguarda il motivo di nullità del matrimonio per minore età ed è stata proposta una possibile soluzione (n. 4.3.5 del rapporto del 29 gennaio 2020 [disponibile in francese e tedesco]):
 - se una persona è minorenni al momento della celebrazione del matrimonio, secondo il **diritto vigente** il matrimonio non può più essere dichiarato nullo una volta che la persona in questione raggiunge la maggiore età, ovvero **quando compie 18 anni (sanatoria automatica)**. Appare pertanto necessario fornire alle persone coinvolte e alle autorità legittimate a proporre l'azione un periodo di tempo maggiore in cui possono far valere la nullità del matrimonio.
 - Inoltre, secondo il diritto in vigore il matrimonio non è dichiarato nullo se la prosecuzione dello stesso è nell'interesse preponderante del coniuge coinvolto. Questa **ponderazione degli interessi** è stata ripetutamente messa in questione e, secondo il Consiglio federale, è opportuno ridiscuterne.

Il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto.

- Nell'ambito del **motivo di nullità del matrimonio forzato** non è stato constatato **nessun potenziale di miglioramento**. Secondo il diritto vigente, un matrimonio forzato, e quindi l'assenza della libera volontà degli sposi, costituisce – a differenza del matrimonio con minorenni – sempre un motivo di nullità, senza limiti di tempo e senza la possibilità di mantenere il matrimonio nel singolo caso.

2 Proposta del Consiglio federale

- Dal 2013 in Svizzera non è più possibile contrarre un matrimonio valido con una persona minorenni. Nell'applicazione del motivo di nullità si tratta quindi esclusivamente di valutare matrimoni contratti all'estero – **ossia situazioni in cui le persone coinvolte vivono da più o meno tempo** (n. 2.2.1 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto)
- I matrimoni con minorenni sono contratti **in situazioni molto diverse**. È importante osservare che non ogni matrimonio con una persona minorenni è un matrimonio forzato.
 - Se ad esempio in Gran Bretagna o in Italia una coppia composta da una sposa diciassettenne e uno sposo maggiorenne si unisce in matrimonio per libera volontà, in caso di trasferimento in Svizzera tale matrimonio rientra nel motivo di nullità del matrimonio per minore età.
 - Lo stesso vale per una ragazza e un ragazzo indiani rispettivamente di 15 e 17 anni che contraggono un matrimonio combinato.
 - È inoltre contemplato dallo stesso motivo di nullità il caso di una siriana sedicenne costretta a sposarsi con un uomo di 21 anni, se durante la procedura d'asilo le autorità svizzere non scoprono il matrimonio forzato e la moglie stessa non rende attente le autorità svizzere al matrimonio forzato.
(n. 2.2.1 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto).
- Disciplinamento separato in una nuova disposizione (art. 105a AP-CC): in tal modo si afferma il **principio** secondo cui **il giudice dichiara nullo un matrimonio** se uno degli sposi era **minorenne al momento della celebrazione del matrimonio**. La legge stabilisce inoltre esplicitamente che per l'applicazione è determinante l'età al momento della celebrazione del matrimonio (n. 2.2.2 e 3.1. del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto).
- Il Consiglio federale propone di prorogare la possibilità di far valere la nullità del matrimonio, posticipando **la sanatoria al compimento del 25° anno di età**. La sanatoria è tuttavia mantenuta al fine di tenere conto delle varie situazioni (n. 2.2.3 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto).
- Continua a sussistere la **possibilità** del giudice di **mantenere valido il matrimonio nel singolo caso**. Nel caso di persone minorenni ciò è giustificato in particolare dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo e dalla necessità di valutare il bene del minore caso per caso (n. 2.3.4 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto). Se le persone coinvolte hanno raggiunto la maggiore età (18 anni, ma non ancora 25 anni), occorre tenere conto della loro libera volontà (n. 2.3.5 del rapporto esplicativo concernente l'avamprogetto).

3 Confronto

Diritto vigente (art. 105 n. 6 CC)

Avamprogetto del Consiglio federale del 30 giugno 2021 (in particolare art. 105a CC)

Principio	Se una persona era minorenni al momento della celebrazione del matrimonio e lo è ancora al momento della valutazione, occorre presupporre la nullità del matrimonio.	Se una persona era minorenni al momento della celebrazione del matrimonio e non ha ancora raggiunto il 25° anno di età quando viene proposta l'azione, occorre presupporre la nullità del matrimonio.
Sanatoria	Dopo il compimento del 18° anno di età non è più possibile dichiarare nullo il matrimonio.	La nullità del matrimonio può essere fatta valere fino al raggiungimento del 25° anno di età della persona coinvolta.
Deroga	<p>Fino a 18: ponderazione degli interessi</p> <p>Se il mantenimento del matrimonio è eccezionalmente nell'interesse preponderante della persona coinvolta, il matrimonio resta valido.</p>	<p>Fino a 18: ponderazione degli interessi</p> <p>Se il mantenimento del matrimonio è eccezionalmente nell'interesse preponderante della persona coinvolta, il matrimonio resta valido.</p> <p>Tra 18 e 25: è decisiva la libera volontà della persona coinvolta.</p> <p>Dopo il raggiungimento dei 25 anni: la nullità non può più essere fatta valere (sanatoria automatica). Resta possibile far valere in particolare un matrimonio forzato (art. 105 n. 5 CC) o il divorzio.</p>
Tenore della disposizione	<p>Art. 105 n. 6</p> <p>È data una causa di nullità se: (...)</p> <p>6. uno degli sposi è minorenne, salvo che interessi preponderanti dello stesso impongano il proseguimento del matrimonio.</p>	<p>Art. 105a</p> <p>1 Il giudice dichiara il matrimonio nullo se al momento della celebrazione uno degli sposi era minorenne.</p> <p>2 Il giudice respinge l'azione di nullità se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il coniuge in questione è ancora minorenne e interessi preponderanti dello stesso impongono il proseguimento del matrimonio; o 2. il coniuge in questione, divenuto maggiorenne, esprime la sua libera volontà di mantenere il vincolo matrimoniale. <p>3 Se il coniuge in questione ha compiuto il venticinquesimo anno d'età non è più possibile fare valere la causa di nullità per minore età al momento della celebrazione del matrimonio.</p>